



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 10

della Giunta comunale

OGGETTO: Artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679. Adozione della procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali ("data breach").

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **tredecì** del mese di **febbraio**, alle ore 12.00, Solita sala delle Adunanze, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ganarin Federico Maria - Sindaco
2. Lenzi Diego - Vicesindaco
3. Caumo Giada - Assessore
4. Ganarin Luca - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ganarin Federico Maria, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679. Adozione della procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali ("data breach").

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che è stato acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica, espresso in modo favorevole dal Vicesegretario gest. associata ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Premesso che:

- in data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- in data 19.09.2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 di armonizzazione al Regolamento (UE) 2016/679.

Evidenziato come il Regolamento (UE) 2016/679 – denominato "Regolamento generale sulla protezione dei dati", in sigla RGPD – detta una nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali, prevedendo tra gli elementi caratterizzanti e innovativi il "principio di responsabilizzazione" (c.d. accountability) e ponendo al centro del nuovo quadro normativo la figura del "Responsabile della protezione dei dati", in sigla RPD.

Ricordato che questo comune ha ritenuto di avvalersi della facoltà – prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 – di procedere alla designazione condivisa di uno stesso RPD con altri enti locali della Provincia Autonoma di Trento, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti enti in ordine alle dimensioni della propria struttura organizzativa, all'affinità tra le rispettive strutture organizzative, le funzioni esercitate ed i trattamenti di dati personali effettuati nonché nel rispetto del principio di economicità e razionalizzazione della spesa.

Rilevato, a tal proposito, che:

- con deliberazione della giunta comunale n. 27 di data 18.04.2018, è stato affidato al Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l. il "Servizio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)" nel rispetto della vigente normativa, in quanto società in house providing;
- con successiva nota è stato designato il Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l., nella persona del dott. Gianni Festi – coordinatore dello staff del Servizio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) – quale Responsabile della protezione dei dati del comune di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Sottolineato come questo comune sia tenuto, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, ad una serie di adempimenti conseguenti.

Accertato come tra gli adempimenti sopra indicati rientri quello previsto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, e segnatamente quello relativo all'adozione di una specifica procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali ("data breach").

Preso atto che il Servizio segreteria di questo comune, con il supporto del Servizio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) svolto dal Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l., ha elaborato a tal fine, una proposta di procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali ("data breach").

Verificato come la procedura in oggetto risulti comprensiva dei seguenti allegati:

- flusso degli adempimenti in caso di violazione dei dati personali;
- modello di potenziale violazione dei dati personali al Responsabile Protezione Dati;
- modello comunicazione violazione all'Autorità Garante.

Esaminata la proposta di cui trattasi e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità ed ai contenuti previsti dagli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ricordato che il Sindaco, nella sua qualità di Titolare del trattamento, ha nominato il Referente della gestione delle violazioni dei dati personali ("Referente data breach");

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- il Regolamento di contabilità;
- la L.R. 25.05.2012 n. 2 "Modifiche all'Ordinamento del personale delle Amministrazioni comunali";
- lo Statuto Comunale vigente;

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, la procedura disciplinante la gestione delle violazioni dei dati personali ("data breach") di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la procedura di cui al precedente punto 1) risulta comprensiva dei seguenti allegati:

- flusso degli adempimenti in caso di violazione dei dati personali;
- modello di potenziale violazione dei dati personali al Responsabile Protezione Dati;
- modello comunicazione violazione all'Autorità Garante.

3. di dare atto che verrà istituito apposito registro delle violazioni;

4. di dare atto che il Sindaco, nella sua qualità di Titolare del trattamento, ha designato il Referente della gestione delle violazioni dei dati personali ("Referente data breach");

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al personale dipendente;

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, vigente Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n°2;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ganarin Federico Maria

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **13/02/2019** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **23/02/2019**.

Ronchi Valsugana, li 13/02/2019

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vicesegretario dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **23 febbraio 2019** ad ogni effetto di legge.

IL VICESEGRETARIO
F.to Campaldini dott.ssa Alessia

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ronchi Valsugana, li

IL VICESEGRETARIO
Campaldini dott.ssa Alessia



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38050 – Via Marchi n. 6 - ☎ (0461) 764221 - Fax (0461) 771556

Posta elettronica certificata

comune@pec.comune.ronchivalsugana.tn.it

[Sito internet www.comune.ronchi.tn.it](http://www.comune.ronchi.tn.it)

[Codice Univoco Fatturazione Elettronica](#)

UF7J94

Cod. Fisc. e P. IVA 00291640225



PEFC/18-21-02/61



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)

Documento approvato con Delibera della Giunta comunale n. 10 di data 13.02.2019.

Revisione	Data	Motivo

INDICE

1	SCOPO.....	2
2	AGGIORNAMENTO.....	2
3	DEFINIZIONI	2
4	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL'EVENTO VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI	2
5	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI AD UNA POSSIBILE VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI	3
6	NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI ALL'AUTORITÀ GARANTE.....	3
7	COMUNICAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI AGLI INTERESSATI.....	3
8	COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI.....	4

1 Scopo

Il presente documento contiene le indicazioni, le responsabilità e le azioni da attuare per la gestione della procedura da attivare in caso di possibile violazione dei dati personali, in osservanza agli obblighi relativi alla notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e alla comunicazione all'interessato, in ossequio alle previsioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

Tutti i soggetti (Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, ecc.) che trattano dati personali dell'Ente devono essere informati e osservare la presente Procedura.

2 Aggiornamento

Il Referente privacy dell'Ente, nel caso di variazioni organizzative e/o normative, aggiorna la presente procedura e la propone in approvazione all'Organo competente affinché la renda esecutiva.

3 Definizioni

Le seguenti definizioni dei termini utilizzati in questo documento sono tratte dall'articolo 4 del Regolamento europeo n. 679 del 2016:

«**dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

«**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

«**archivio**»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

«**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati in formato elettronico e/o cartaceo;

«**Responsabile della Protezione dei Dati**»: incaricato di assicurare la corretta gestione dei dati personali nell'Ente;

«**Autorità di controllo**»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del GDPR dell'UE.

4 Organizzazione delle attività di gestione dell'evento violazione dei dati personali

Il Titolare deve:

- designare un Referente della gestione delle violazioni dei dati personali (di seguito Referente data breach), figura che potrebbe coincidere con il Referente privacy dell'Ente.
- comunicare i nomi dei designati a tutti i soggetti (Amministratori, Dipendenti, Collaboratori, ecc.) che

- trattano dati personali dell'Ente;
- avvalendosi del Referente data breach, predisporre il Registro delle violazioni dei dati personali.

5 Gestione delle attività conseguenti ad una possibile violazione di dati personali

Il soggetto che, a diverso titolo o in quanto autorizzato al trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente, viene a conoscenza di una possibile violazione dei dati personali, deve immediatamente segnalare l'evento al Referente Privacy dell'Ente e al Referente data breach e fornire loro la massima collaborazione.

La mancata segnalazione del suddetto evento comporta a diverso titolo responsabilità a carico del soggetto che ne è a conoscenza.

Il Referente data breach, se del caso avvalendosi del Gruppo di gestione delle violazioni dei dati personali, deve:

- adottare le Misure di sicurezza informatiche e/o organizzative per porre rimedio o attenuare i possibili effetti negativi della violazione dei dati personali e, contestualmente, informare immediatamente il Responsabile della Protezione dei Dati per una valutazione condivisa;
- condurre e documentare un'indagine corretta e imparziale sull'evento (aspetti organizzativi, informatici, legali, ecc.) attraverso la compilazione del "Modello di potenziale violazione di dati personali al Responsabile Protezione Dati";
- riferire i risultati dell'indagine inviando il modello all'indirizzo serviziordp@comunitrentini.it al Responsabile della Protezione dei Dati, al Referente privacy dell'Ente e il Titolare.

Il Responsabile della Protezione dei Dati, ricevuti i risultati dell'indagine, analizza l'accaduto e formula un parere in merito all'evento, esprimendo la propria valutazione, non vincolante, che lo stesso configuri in una violazione dei dati personali e che possa comportare un probabile rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Lo invia quindi al Referente data breach che lo mette a conoscenza del Referente privacy dell'Ente e il Titolare.

6 Notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Garante

Il Titolare, tenuto conto del parere formulato dal Responsabile della Protezione dei Dati, e dalle valutazioni fatte congiuntamente dal Referente della gestione delle violazioni dei dati personali e dal Referente Privacy dell'Ente, se ritiene accertata la violazione dei dati personali e che la stessa possa comportare un probabile rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, notifica tale violazione avvalendosi del "Modello comunicazione violazione all'Autorità Garante".

La notifica deve essere effettuata senza ingiustificato ritardo dall'accertamento dell'evento e, ove possibile, entro 72 ore dall'accertamento dello stesso con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 33 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

7 Comunicazione della violazione dei dati personali agli interessati

Il Titolare, accertata la violazione dei dati personali e ritenendo che la stessa possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, oltre alla notifica di cui al punto 6, decide le modalità di comunicazione di tale violazione agli interessati, come previsto dall'art. 34 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

8 Compilazione del Registro delle violazioni dei dati personali

Il Titolare, avvalendosi del Referente data breach, documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio nel Registro delle violazioni dei dati personali.

Tale documento è tenuto e implementato dal Referente data breach e consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto dall'art. 33 del Regolamento europeo n. 679 del 2016.

Per la redazione del registro è possibile ricorrere al sistema di fascicolazione se disponibile nel programma di gestione documentale dell'Ente o ad un file excel.